

ARTICOLO 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il diciottesimo anno d'età a condizione che gli stessi siano alloggiati gratuitamente presso la struttura e accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;
 - c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio provinciale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) persone non autosufficienti con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore;
 - g) guide turistiche professionali legalmente riconosciute;
 - h) accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) soggetti paganti l'imposta di soggiorno.

2. L'esenzione di cui ai punti b), c), d), g) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, come da modelli allegati, attestante le generalità del malato o del degente o del ricoverato ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente o del disabile.